

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3388

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ZAPPACOSTA, SPECCHIA e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2005

—————

Istituzione del consorzio per la gestione degli oggetti esplosivi e delle sostanze esplosive derivanti da alcune parti dei veicoli fuori uso e dai sistemi obsoleti di segnalazione utilizzati nella nautica e nella segnalazione terrestre

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La direttiva sui veicoli fuori uso 2000/53/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, impone, tra l'altro, la neutralizzazione e la rimozione dei componenti che contengono esplosivo. Com'è noto, all'interno delle autovetture sono montati dispositivi di sicurezza che contengono piccole cariche esplosive sotto forma di pastiche esplodenti in caso di urto (*air-bag* e pre-tensionatori delle cinture di sicurezza). La pasticca, in fase di innesco, produce una quantità di gas necessaria alla rottura del disco di protezione della bombola di gas inerte alla pressione di 200 atmosfere, necessaria per gonfiare il pallone di protezione sia per il guidatore che per il passeggero.

Le vetture fuori uso quelle incidentate, necessitano di rimozione di altri dispositivi ai fini della sicurezza e del rispetto dell'ambiente. I componenti, presenti nell'autovettura, che contengono esplosivi, una volta fuori uso (sia esplosi che inesplosi), sono considerati rifiuti pericolosi. Tale classificazione comporta comunque la rimozione degli stessi e l'avvio presso impianti di smaltimento. Le operazioni di gestione dei componenti esplosivi presenti nell'auto avvengono in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e restano non soggette alle norme sugli esplosivi fino al momento in cui i materiali vengono conferiti presso il soggetto che provvederà alla distruzione con l'ausilio di impianti ed infrastrutture debitamente autorizzate, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle leggi di pubblica sicurezza e dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sullo smaltimento dei rifiuti. Un'altra categoria di rifiuti è quella rappresentata

dai sistemi di segnalazione utilizzati nella nautica dai manufatti esplosivi di segnalazione terrestre che, una volta, inutilizzabili perché scaduti, vengono spesso abbandonati nelle aree portuali, o vengono buttati in mare, oppure in punti diversi del territorio, nei cassonetti con grave pericolo per la sicurezza e per l'ambiente. È evidente, da quanto sopra detto, che si rende necessario organizzare una gestione che deve rendere sicura ogni singola fase di manipolazione dei suddetti esplosivi declassificati. La presente legge indica i soggetti interessati alla gestione delle fasi di smaltimento degli *air-bags*, dei sistemi di segnalazione utilizzati nella nautica e nella segnalazione terrestre, e fornisce indicazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, individua le responsabilità e prevede il raccordo tra gli organi operanti sul territorio nazionale.

L'articolato del presente disegno di legge prevede all'articolo 1 la istituzione del Consorzio obbligatorio degli oggetti esplosivi e delle sostanze esplosive (COOCE), che ha il compito di garantire la sicurezza e il rispetto dell'ambiente nella gestione delle sostanze esplosive contenute in alcune parti dei veicoli fuori uso e nei sistemi obsoleti utilizzati nella segnalazione nautica e terrestre. L'articolo 3 specifica quali sono i soggetti che partecipano al Consorzio mentre l'articolo 4 ne stabilisce i compiti. L'articolo 5 riguarda la capacità del consorzio di effettuare accordi, stipulare convenzioni, dettare norme tecniche interne: l'articolo 6 dispone che l'attività del Consorzio debba essere ispirata da criteri di economicità mentre gli articoli 7 e 8 riguardano rispettivamente le modalità di finanziamento del COOCE e le modalità di raccolta degli oggetti esplosivi e delle sostanze esplosive di uso civile.

Sono organi del consorzio quelli indicati nell'articolo 9, i cui compiti sono fissati dallo statuto che viene emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 10 riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 11 prevede che il Consiglio di amministrazione nomini un Presidente e due Vicepresidenti e che il Presidente sia il rappresentante legale del COOCE in giudizio e nei confronti di terzi. L'articolo 12 riguarda la composizione del collegio dei revisori dei conti di cui tre dei cinque membri sono di nomina rispettivamente del Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive. Gli articoli 13, 14 e 15 infine riguardano rispettivamente: la durata dell'esercizio finanziario del COOCE, l'attività di collegamento con i Ministeri e con le amministrazioni competenti, la possibilità da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di disporre lo scioglimento di alcuni organi del COOCE in caso di grave irregolarità di gestione o di difficoltà di funzionamento normale degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente in tutte le operazioni conseguenti alla rottamazione delle parti dei veicoli fuori uso o incidentati contenenti *air-bags* e pretensionatori delle cinture di sicurezza in cui siano presenti piccole cariche esplosive, ancorché inesplose, nonché alla dismissione dei sistemi di segnalazione utilizzati nella nautica e di quelli di segnalazione terrestre, e dei prodotti classificati come esplosivi ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza, e non più adatti all'uso, è istituito il consorzio obbligatorio degli oggetti esplosivi e delle sostanze esplosive (COOCE).

Art. 2.

1. Il COOCE, che non ha fini di lucro, ha durata illimitata e può essere sciolto solo in forza di legge. Esso si dota di un proprio statuto ed ha proprie sedi su tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

1. Al COOCE partecipano le imprese che svolgono le seguenti attività relative agli oggetti contenenti sostanze esplosive di cui all'articolo 1:

- a) inertizzazione;
- b) fabbricazione ovvero importazione;
- c) raccolta e deposito;
- d) sostituzione e vendita.

Art. 4.

1. Il COOCE svolge sul territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicura la raccolta degli oggetti contenenti esplosivi e sostanze esplosive provenienti dai veicoli fuori uso, da manutenzioni, dai sistemi di segnalazione utilizzati nella nautica e dai manufatti esplosivi di segnalazione terrestre destinati alla inertizzazione;

b) assicura l'eliminazione degli oggetti di cui alla lettera *a)*, nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di raccolta debbono essere conferiti a soggetti iscritti all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ovvero a soggetti abilitati ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza; gli impianti che svolgono le fasi di lavorazione preparatorie alla inertizzazione, ivi inclusa la fase finale di inertizzazione, debbono essere dotati di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dei provvedimenti adottati dal Prefetto ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni;

c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e attività di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento tecnologico del ciclo di produzione, gestione e smaltimento degli oggetti di cui alla lettera *a)*;

d) effettua sul territorio nazionale il monitoraggio dell'attività di raccolta di tutti gli oggetti di cui alla lettera *a)*.

Art. 5.

1. Il COOCE adotta regolamenti interni e regole tecniche al fine di disciplinare le diverse fasi delle proprie attività. Esso può inoltre stipulare contratti e convenzioni con i soggetti raccoglitori, persone fisiche o giu-

ridiche, anche straniere, enti locali territoriali e loro aziende per la distruzione degli oggetti contenenti esplosivi, di cui all'articolo 1, e con le imprese che ne effettuano la inettizzazione.

Art. 6.

1. Il COOCE si attiene rigorosamente a criteri di economicità, in modo da ridurre al minimo l'onere gravante sul consumatore; cura altresì il rispetto degli interessi e dell'autonomia delle categorie di operatori interessati.

Art. 7.

1. Il COOCE finanzia le sue attività:

a) con i proventi del sovrapprezzo di vendita degli oggetti, di cui all'articolo 1, contenenti sostanze esplosive. L'entità di tale sovrapprezzo è determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) con i proventi derivanti dalla gestione patrimoniale;

c) con le quote derivanti dalla partecipazione dei soggetti obbligati a farne parte;

d) con altre eventuali entrate pubbliche o private.

Art. 8.

1. La raccolta degli oggetti, di cui all'articolo 1, contenenti sostanze esplosive per uso civile è assicurata dal COOCE tramite raccoglitori da esso incaricati, ovvero avvalendosi di raccoglitori autorizzati ai sensi della normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 9.

1. Sono organi del COOCE:
 - a) l'assemblea dei consorziati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I compiti e le funzioni degli organi del COOCE sono fissati dallo Statuto che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attività produttive entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. Il Consiglio di amministrazione del COOCE è composto da nove membri, sei dei quali eletti dall'Assemblea dei consorziati e rappresentativi delle categorie e dei soggetti che partecipano al consorzio stesso, tre designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal Ministro delle attività produttive.

Art. 11.

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, tra i propri membri, il Presidente e due vice presidenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale del COOCE in giudizio e nei confronti di terzi ed ha la firma sociale.

Art. 12.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Tre dei membri effettivi sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle attività produttive. I rimanenti

due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati dall'Assemblea dei consorziati tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 13.

1. L'esercizio finanziario del COOCE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può nominare un commissario per la redazione del bilancio consuntivo del consorzio, qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Art. 14.

1. Il COOCE svolge attività di collegamento e collaborazione, per quanto di propria competenza, con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministero delle attività produttive e con le altre amministrazioni competenti.

Art. 15.

1. In caso di grave irregolarità nella gestione del COOCE, o qualora sia accertata l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può disporre lo scioglimento di uno o più organi, e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, in attesa della ricostituzione degli organi stessi.